

Regolamento

Modifiche e integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

Art. 1

(Modificazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12)

1. Il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 è così modificato:
 - a) alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte le parole: “e il turismo”;
 - b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9, le parole: “, il turismo” sono soppresse;
 - c) alla fine della rubrica dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: “e il turismo”;
 - d) alla fine del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: “Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispose studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile.”;
 - e) all'alinea dell'articolo 11, le parole: “, il turismo” sono soppresse;
 - f) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: “relative all'ordinamento della comunicazione.”, le parole: “Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispose studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile.” sono soppresse;
 - g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 20 la parola “paesistica” è sostituita dalla seguente: “paesaggistica”;
 - h) al settimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 le parole “con il Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER),” sono soppresse;
 - i) al comma 2 dell'articolo 29, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “e) ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO”;
 - j) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

33-bis “Ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO”

 1. L'ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO svolge le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale dei parchi e delle riserve naturali, in coerenza con il piano territoriale regionale (PTR) e gli altri piani territoriali regionali e nel rispetto dell'ordine di prevalenza dei diversi strumenti di pianificazione territoriale; cura il coordinamento e il controllo della redazione dei piani di gestione dei parchi e delle riserve naturali e del loro aggiornamento; definisce i cluster di qualità della conservazione, della tutela e della valorizzazione della biodiversità e cura la programmazione degli interventi a sostegno del sistema regionale dei parchi e delle riserve, anche in relazione agli interventi agro-silvo-pastorali e di attrazione, per la promozione delle connesse attività, ai fini dello sviluppo economico sostenibile; svolge

inoltre le funzioni di pianificazione per la conservazione e per la tutela dei siti UNESCO, nonché di programmazione degli interventi per il sostegno e promozione".”;

k) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole "dal dirigente di livello" è aggiunta la parola: "funzionale".

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.